



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-34 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Tempio

Spett.le Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it
Spett.le Commissione Tecnica P.N.R.R./P.N.I.E.C.
COMPNIEC@pec.mite.gov.it
e p.c. 05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
e p.c. 04-02-00 - Direzione Generale Pianificazione
Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia
e p.c. Stazione forestale di Calangianus
e p.c. Stazione forestale di Monti

Oggetto: [ID: 10296] Istanza per il rilascio del Provvedimento di V.I.A. P.N.I.E.C. - P.N.R.R., nell'ambito del P.U.A., ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto "Impianto eolico di Telti", dalla potenza di 54 MW con opere di connessione alla R.T.N., nei comuni di Telti e Calangianus (SS). Proponente: Enel Green Power Italia S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione contributo istruttorio su documentazione integrativa.

Con riferimento alla procedura per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del P.U.A, per la realizzazione dell'impianto eolico cui all'oggetto nei comuni di Telti e Calangianus, di cui alla richiesta dal MASE prot. n.149580 del 20.09.2023 acquisita al protocollo STIR con n. 64016 del 21.09.2023 e in riscontro alla richiesta di contributi istruttori sulla documentazione integrativa di cui alla nota della Direzione Generale dell'Assessorato Difesa Ambiente (protocollo n.14275 il 06.05.2024 - ns prot. n. 32040 del 07.05.2024), si comunica quando di seguito.

Dalla verifica della documentazione progettuale integrativa allegata alla succitata richiesta si evince che nel documento **GRE.EEC.R.99.IT.W.15590.00.035.00_Riscontri alle richieste di integrazioni** sono state proposte alcune misure di mitigazione che prevedono la modifica delle piazzole degli aerogeneratori TL04, TL06 e TL10 che interferiscono con formazioni boschive.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Al riguardo si ribadisce che nel caso dell'aerogeneratore TL10 le modifiche proposte non sono attuabili poiché l'intero cantiere ricade in un'area boscata, così come la viabilità d'accesso all'aerogeneratore TL06, il cui allargamento andrebbe a interrompere la continuità delle formazioni presenti.

Inoltre nel computo metrico presente nel documento **GRE.EEC.R.99.IT.W.15590.00.036.00_Piano di compensazione forestale** risultano assenti le voci relative alle lavorazioni di preparazione del terreno, da individuare nel Prezzario regionale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale approvato con Determina n. 10543/368 del 14.07.2016 e successive integrazioni e modifiche.

Per quanto riguarda l'individuazione delle aree adatte al rimboschimento compensativo, in caso risulti impossibile l'individuazione di aree idonee, si rimanda al punto "Versamento delle somme dovute in luogo degli interventi compensativi" dell'Allegato alla Delib.G.R. n. 11/21 del 11.3.2020 da cui risulta che "*Quando la realizzazione degli interventi compensativi risulti impossibile, il richiedente deve versare al Comune una somma pari all'importo presunto del rimboschimento compensativo, calcolato sulla base dei costi standard in materia forestale. La somma è versata in forma vincolata in favore del Comune nel cui territorio ricade l'intervento di trasformazione per essere destinata ad interventi di miglioramento forestale e ambientale. La somma deve essere comprensiva dei costi di progettazione. In alternativa il proponente può farsi carico della progettazione in favore del Comune, fatto salvo l'assenso di quest'ultimo. [...]*". Tale ultima e residuale opzione dovrà essere congruamente motivata in apposita relazione.

Richiamata la normativa di riferimento per gli aspetti di competenza del CFVA:

- Regio decreto legge 23.12.1923, n. 3267 recante "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e in particolare l'articolo 7;
- Regio decreto 16.05.1926, n. 1126 concernente il regolamento per l'applicazione del citato R.D.L. n. 3267/1923, e in particolare l'articolo 21;
- D.lgs 34/2018 Testo unico forestale e filiere forestali (TUFF);
- Legge forestale della Sardegna n. 8 del 2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 21 che dispone per la trasformazione/eliminazione del bosco, l'obbligo del rimboschimento compensativo o altro intervento compensativo, da attuarsi con le modalità e i tempi specificati nella Deliberazione della G.R. n. 11/21



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

del 11 marzo 2020;

- L.R.L.R. 9 febbraio 1994, n. 4 "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 11/21 del 11 marzo 2020 "Modifica della Deliberazione della G.R. n. 48/26 concernente la Disciplina sulla realizzazione del rimboschimento compensativo e sul versamento di adeguate cauzioni a garanzia (L.R. 27 aprile 2016, n 8, art. 21 comma 5");
- le prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF) approvate con il decreto dell'Assessorato della difesa dell'ambiente n. 3022/3 del 31 marzo 2021

Per gli aspetti di competenza del CFVA sul vincolo idrogeologico, limitatamente alla realizzazione dell'aerogeneratore TL03, vista le caratteristiche geomorfologiche e di copertura vegetale del sito, si ribadisce, che non sussistono al momento motivi ostativi alla trasformazione del terreno saldo vincolato in area di sedime per finalità edificatorie, assentibile con determinazione STIR/CFVA ai sensi dell'art.7 del R. D.L. 3267/23 ed art. 21 del R.D. 1126/26.

La Direttrice del servizio
(art. 30 c. IV L.R. 31/'98)
Dott. Simonetta Brigaglia

Siglato da :

NADIA BRIGAGLIA



Firmato digitalmente da
SIMONETTA BRIGAGLIA
27/05/2024 17:34:38